BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEI MINORI FUORI FAMIGLIA

Art. 1
FINALITA'

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare i servizi di accoglienza residenziale ai fini socio – assistenziali e tutelari del Comune di Napoli e a stabilire le procedure, le condizioni, i criteri di qualità per la gestione dei servizi di accoglienza, definendo le funzioni e i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale.

Art. 2
RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che attribuisce ai comuni competenze in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 – "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184", che ha rinnovato la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
- Regolamento regionale n. 6/2006, che agli art. 10, 11, 12, 13 disciplina l'accoglienza dei minori e stabilisce, inoltre, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi, che i Servizi Socio assistenziali residenziali e semiresidenziali, sia privati che pubblici e in qualsiasi modalità gestionale organizzativa, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento;
- L.R. 11/2007 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*", che all'art. 5, lettera f, inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali le strutture residenziali e semiresidenziali e all'art. 43 istituisce l'Albo Regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.05.2008, che approva il Regolamento del Comune di Napoli in materia di rapporti con il Terzo settore e di affidamento dei servizi in ambito sociale e che all'art. 25 definisce i criteri per l'accreditamento e le tariffe delle strutture di accoglienza residenziale per minori;
- DGR n. 694/2009 *Piano Sociale Regionale 2009 – 2011*, che al paragrafo 3.1 (Area dell'Infanzia e dell'Adolescenza) definisce gli indirizzi per ciò che concerne gli interventi residenziali, ovvero quei servizi che offrono accoglienza residenziale a minori e/o donne, con lo scopo di dare risposta ad una pluralità di bisogni degli utenti e, ove possibile, al rientro dei minori nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione;
- DPGR. n. 16 del 23/11/2009 – "Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007", che disciplina il funzionamento dell'Albo dei soggetti abilitati a partecipare al Sistema Integrato di interventi e servizi previsto all'art. 43 della Legge 11/2007 (all'allegato "A" elenca le caratteristiche delle strutture di cui al successivo art. 5 del presente documento);
- D.G.R. n. 383 del 23/03/2010, che disciplina la struttura dell'Albo Regionale prevista all'art. 43 della Legge 11/2007;
- Delibera di Giunta Comunale n. 4988 del 30/12/2002 relativa alla presa d'atto del Protocollo di intesa tra Comune di Napoli e Provincia di Napoli concernente il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi all'assistenza delle gestanti nubili.

Art. 3
DEFINIZIONE

I servizi di accoglienza residenziale sono finalizzati alla cura, protezione e tutela dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare prevalentemente a fini *riparativi* in situazioni di rischio o danno *evolutivo* che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare e quando non è possibile affidare il minore, anche temporaneamente, a famiglie resesi disponibili (art.2, comma 2, L. 149/01).
Obiettivo principale dell' intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, nonché riparazione degli eventuali danni subiti, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato ai bisogni specifici del minore.
Tale attività è un intervento di competenza del *Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l'Adolescenza* di cui al successivo art. 6 da attuarsi in collaborazione con i Centri di Servizio Sociale Territoriali (C.S.S.T.) delle Municipalità Cittadine del Comune di Napoli, titolari delle funzioni di cura, protezione e tutela dei minori residenti nel proprio territorio.

Art. 4
IL PROCESSO DI INSERIMENTO

L'inserimento del minore in una delle strutture residenziali è finalizzato al superamento della condizione di disagio o rischio psico-sociale.
Nei casi in cui il rientro del minore in famiglia costituisca grave pregiudizio alla sua crescita psicofisica, sarà indispensabile inviare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
L' affidamento a strutture di accoglienza residenziale è disposto:

1. Dall' Autorità Giudiziaria Minorile ai sensi degli artt. 330 – 333 e seguenti del c.c. , quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente (in tal caso, copia del decreto va inviata tempestivamente, per conoscenza e competenza, dal Centro di Servizio Sociale Territoriale della Municipalità competente per territorio di residenza del minore al *Servizio Politiche per i Minori l' Infanzia e l'Adolescenza*).
2. Dal Dirigente del *Servizio Politiche per i Minori, l' Infanzia e l' Adolescenza* con decreto amministrativo:

- su proposta e con il visto del Servizio Attività Sociali ed Educative della Municipalità competente per territorio, previa relazione e parere tecnico del Centro di Servizio Sociale Territoriale.
- Ai sensi dell'art.403 c.c. per i casi di estrema urgenza e di abbandono o grave pregiudizio per il minore.
  La copia del decreto sarà inviata al Servizio Attività Sociali ed Educative della Municipalità e al Centro di Servizio Sociale Territoriale per le rispettive competenze.

L'affidamento a strutture di accoglienza residenziale ha carattere tutelare e riparativo e contestualmente richiede l'attivazione di un percorso di valutazione con il bambino e con i genitori con esito prognostico per poter costruire un coerente progetto di intervento (si veda l'articolo 11 relativo al PEI).

LA PRONTA ACCOGLIENZA
La pronta accoglienza è finalizzata all'accoglienza di minori, gestanti, e nuclei madre-bambino in condizioni di emergenza sul piano socio-educativo e sul piano della tutela dell'integrità fisica e

psicologica, che richiedono l'urgente allontanamento dalla propria famiglia. In questi casi si prevede l'inserimento con carattere di urgenza in comunità per la definizione del piano di trattamento finalizzato alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.
L'inserimento in ambiente protetto per applicazione dell'art.403 c.c. in caso di accertata condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, potrà essere mantenuto **per tempi brevissimi** ossia strettamente necessari affinché il provvedimento sia ratificato dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Considerato che, rispetto all'efficacia dello strumento *ex* art 403, non c'è un limite temporale oltre il quale, nel silenzio dell' Autorità Giudiziaria, il suo potere decade, è necessario relazionare mensilmente sui motivi per i quali il Centro di Servizio Sociale Territoriale ritiene ancora attuale lo stato di necessità;
Il Comune di Napoli assicura, sul proprio territorio, attraverso una rete di strutture di accoglienza, un Servizio di Pronta e Transitoria Accoglienza che funziona 24 ore su 24 e garantisce anche il prelevamento dalla località dove è stato trovato il soggetto in condizione di abbandono e/o di rischio grave e l'accompagnamento nella struttura ubicata sul territorio cittadino.

Le comunità che svolgono servizi di Pronta e Transitoria Accoglienza sono tenute *ad horas*, e non oltre le 12 ore il ricovero a comunicare l' ingresso dell'utente e gli eventuali segni di abuso e maltrattamento alla Procura della Repubblica presso il TM, e inoltre entro 48 ore al massimo dall'inserimento del minore, devono inviare al Centro di Servizio Sociale Territoriale competente una breve relazione sulle condizioni psico – fisiche del minore in parola, sulla presenza di eventuali segnali di maltrattamento e/o abusi, sulle capacità relazionali, reperendo tutti i dati socio anagrafici e richiedendo tempestivamente la visita del pediatra e di eventuali specialisti sanitari.

Art. 5
LE DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture di accoglienza, di cui all'allegato "A" del Regolamento Regionale di applicazione della L.R. 11/07 approvato con DPGR n. 16 del 23/11/2009, prevedono le seguenti articolazioni:

Comunità di pronta e transitoria accoglienza
Struttura residenziale finalizzata all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socioeducativa, necessitano di urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

Casa famiglia
Struttura che costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido. Assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Tale servizio garantisce accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento dei minori.

Comunità educativa di tipo familiare
Tale struttura costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. L'equipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del progetto educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

Comunità alloggio

La Comunità alloggio è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità alloggio garantisce accoglienza e cura, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dell'utenza in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.

Gruppo appartamento

Il gruppo appartamento è una struttura residenziale rivolta a minori e a giovani che non possono restare e/o rientrare in famigli e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento della persona nel suo percorso di crescita.

Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini

Tale struttura ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con i figli. L'equipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.

PARTE SECONDA

Art. 6
FUNZIONI E COMPITI DEL SERVIZIO CENTRALE

Il *Servizio Politiche per i Minori l' Infanzia e l' Adolescenza* del Comune di Napoli garantisce a livello centrale, a supporto dei Centri di Servizio Sociale Territoriali delle Municipalità una funzione di indirizzo, verifica, valutazione e monitoraggio delle attività di accoglienza residenziale.

In materia di affidamento a strutture di accoglienza residenziale è compito del *Servizio Politiche per i Minori, l' Infanzia e l' Adolescenza* del Comune di Napoli, attraverso i propri Uffici centrali - coordinati dalla Unità Operativa Complessa *Prevenzione e promozione dei diritti dell'Infanzia – Ricerca – Informazione -Monitoraggio* - Tutela dell'infanzia e Sostegno alla Famiglia garantire le seguenti funzioni:

- Programmazione del **Piano Annuale** di attività da realizzare sulla base della rilevazione dei bisogni esistenti e della domanda espressa dai territori.
- Promozione di **Accordi di carattere interistituzionale** (con ASL NA1 Centro, Ufficio Scolastico Regionale, Centro Giustizia Minorile per la Campania) e di forme di collaborazione con Enti e organismi del terzo settore volte a potenziare il lavoro di rete e l'integrazione tra gli attori pubblici e privati coinvolti.
- **Informazione e supporto** ai Centri di Servizio Sociale Territoriali in relazione alla evoluzione della normativa, alle strutture presenti sul territorio, alla predisposizione di report, documenti, circolari e note.
- Aggiornamento, in tempo reale, attraverso un apposito database concernente **l'Anagrafe dei Minori Fuori Famiglia,** inseriti in strutture di accoglienza residenziale, che comprende tutti i dati riferiti al percorso del minore dal momento dell'inserimento nella struttura di accoglienza residenziale sino alla sua dimissione, nonché tutti i dati relativi alle strutture residenziali con le quali il *Servizio Politiche per i Minori l' Infanzia e l' Adolescenza* ha rapporti di collaborazione.
- **Monitoraggio** del processo di accoglienza attraverso il "*Gruppo tecnico di monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.)"* costituito con Decreto Dirigenziale n°128 del 15/06/2010 di cui fa parte il Funzionario del carico, le assistenti sociali del Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l'Adolescenza, congiuntamente alle assistenti sociali titolari del caso dei Centri di Servizio Sociale Territoriali delle Municipalità cittadine.
- **Promozione di metodologie di presa in carico integrata** rivolta a minori (con particolare attenzione alla fascia d'età 0-6), alle gestanti, ai nuclei madre-bambino e ai minori stranieri non accompagnati.
- **Coordinamento e gestione della presa in carico** per i minori stranieri non accompagnati (ricerca struttura residenziale, verifica dei P.e.i., verifica delle condizioni dei minori presso le strutture di accoglienza, ecc.).
- **Analisi e valutazione** dei casi, per i quali è richiesto l'inserimento e verifica dell'appropriatezza dell'intervento e della necessità di permanenza in strutture residenziali, attraverso i lavori della ***Commissione centrale di valutazione*** *per l'ammissione dei minori, gestanti e nuclei madre-bambino* in strutture residenziali costituita con Decreto Dirigenziale n° 128 del 15/06/2010. La Commissione svolge un ruolo di valutazione rispetto ai criteri, agli standard, alle linee di indirizzo, alla ratifica delle proposte territoriali, nonché alla verifica dell'appropriatezza dell'intervento e della permanenza in struttura.
- **Indirizzo e consulenza sul piano tecnico-amministrativo**, per la promozione di linee guida in materia di accoglienza residenziale, di atti regolamentari, e di eventuali documenti utili alla gestione del processo di lavoro integrato tra livello centrale e livello territoriale.

- **Autorizzazione all'inserimento di minori, gestanti e nuclei madre-bambino.**
- **Promozione** di iniziative di formazione rivolte al personale del Comune di Napoli ed agli operatori delle strutture residenziali da realizzare in collaborazione con Enti ed Organismi specializzati nella materia.
- **Ricerca e documentazione** con la produzione di report, studi, elaborazioni statistiche da realizzare in collaborazione con enti e istituti di ricerca.
- **Gestione amministrativo-contabile** e predisposizione degli atti (determine, decreti, delibere) e delle procedure connesse al pagamento delle prestazioni di cui all'art. 14 previste per le strutture residenziali.
- **Autorizzazione al funzionamento** delle strutture residenziali ubicate sul territorio cittadino come previsto all'art.15.
- **Raccordo con le strutture residenziali** per favorire ogni opportuna informazione anche al fine di monitorare la qualità delle prestazioni offerte all'utenza.
- **Rapporti con i Servizi Municipali** per le attività sociali ed educative e con i **Centri di Servizio Sociale Territoriali** come descritto all'art.8**.**
- **Informazione e supporto** ai Centri di Servizio Sociale Territoriali che predispongono i collocamenti d'urgenza nei casi di grave pregiudizio che necessitano di tempestive misure di protezione.

Art. 7
LA COMMISSIONE CENTRALE DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE DEI MINORI

La Commissione Centrale, costituita con Decreto Dirigenziale n.128 del 15 giugno 2010 presso *il Servizio Politiche per i Minori, l' Infanzia e l' Adolescenza*, svolge un ruolo di valutazione rispetto alla ratifica delle proposte territoriali in merito a richieste di ammissioni, proroghe e collocamenti d'urgenza da ratificare con dispositivi dirigenziali. Per quanto concerne le richieste di proroga e prolungamento, devono essere trasmesse dal Centro Servizio Sociale Territoriale competente per territorio attraverso il Servizio Attività Sociali ed Educative delle Municipalità 60 giorni, prima della scadenza del Decreto Amministrativo vigente, al Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l'Adolescenza per l'esame della Commissione di Valutazione. Le richieste succitate devono essere inviate alla Commissione con relativa relazione del Centro di Servizio Sociale Territoriale, su proposta e con il visto del Servizio Attività Sociali ed Educative della Municipalità competente per territorio. La Commissione, inoltre, interviene con azioni mirate nei casi in cui i territori non si uniformino ai criteri fissati dal Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l'Adolescenza o richiedano un confronto sui casi particolarmente complessi, con la partecipazione dell'assistente sociale, titolare del caso e di referenti dei Centri di Servizio Sociale Territoriali. La Commissione, inoltre, prende atto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria che prescrivono l'inserimento nelle strutture di accoglienza residenziale.
Per il supporto alla Commissione di Valutazione è istituita una segreteria tecnico-organizzativa presso l'Ufficio Autorità Giudiziaria Minorile. La Commissione si riunisce di norma con cadenza settimanale salvo i casi d'urgenza.
La Commissione valuta e verifica l'appropriatezza dell'intervento residenziale uniformandosi ai criteri stabiliti nella delibera di "Approvazione delle linee di indirizzo in tema di accoglienza residenziale per i minori in condizioni di disagio familiare e del Regolamento per l'accoglienza residenziale dei minori fuori famiglia".

Art. 8

FUNZIONI E COMPITI DEL SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE MUNICIPALE
E DEL CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALE

In materia di affidamento a struttura di accoglienza residenziale è compito del *Servizio Attività Sociali ed Educative Municipale* attraverso il proprio *Centro di Servizio Sociale Territoriale:*

- programmare ed attuare adeguati interventi di aiuto, valutazione e sostegno sociale e psicologico per le famiglie di origine in difficoltà, al fine di rimuovere le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore. Tali attività richiedono la collaborazione delle figure professionali specialistiche dell'Asl Na1 Centro, competente per territorio e delle organizzazioni del terzo settore convenzionato/accreditato con il Comune di Napoli.

Nell'ambito del singolo intervento, al *Centro di Servizio Sociale Territoriale,* titolare del caso, compete:

- la formulazione del progetto educativo individualizzato, di concerto con la struttura residenziale secondo quanto indicato al successivo art. 10;
- il controllo dell'andamento e della tempistica per i casi che richiedono un percorso di valutazione psicologica del bambino e di recuperabilità dei genitori, così da potere nel più breve tempo possibile, completare le prognosi ed il successivo progetto di intervento;
- l'invio dei casi complessi, che richiedono un approccio multidisciplinare, all'esame dell'Equipe Territoriale Integrata (ETI);
- la ricerca, con il supporto del Servizio Politiche per i Minori l' Infanzia e l' Adolescenza, ove ritenuto necessario, di strutture di accoglienza residenziale idonee al caso specifico, anche prevedendo quelle caratteristiche opportune affinché l'inserimento possa perseguire gli obiettivi previsti;
- la preparazione del minore e della sua famiglia;
- gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di una adeguata funzione genitoriale;
- gli interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affidamento alla struttura;
- l'invio di relazioni e di aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria Minorile competente;
- la preparazione del rientro del minore in famiglia;
- la valutazione psico-sociale della situazione familiare e delle condizioni del minore, anche reperendo elementi di conoscenza da parte di altri servizi ed enti;
- i contatti con le strutture di accoglienza residenziale per la verifica dei trattamenti avviati;
- la predisposizione di comunicazioni e l'osservanza delle procedura per l'inserimento dei minori nelle strutture residenziali, anche in ottemperanza all'esecuzione dei Decreti predisposti dall'Autorità Giudiziaria Minorile (da inviare tempestivamente in copia ai Servizi Centrali) o dall'Amministrazione Comunale;
- la verifica e la valutazione sui casi di propria competenza.

Art.9
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Nell'ambito degli accordi esistenti tra il Comune di Napoli e i Servizi socio-sanitari dell'Asl NA1 Centro, si prevede la compartecipazione tecnica, oltre ai casi sottoposti alla valutazione dell'E.T.I., per i sostegni educativi, psico-riabilitativi nonché la compartecipazione economica per le prestazioni sanitarie o ad alta rilevanza socio-sanitaria, nel rispetto della normativa del settore.

Art.10

EQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA (E.T.I.)

Il Progetto di intervento rivolto a minori, gestanti e nuclei madre-bambino, per tutti quei casi particolarmente complessi che richiedono un approccio multidisciplinare, è sottoposto alla valutazione dell'E.T.I. che costituisce un organismo integrato nell'ambito del Progetto di Sostegno alla Famiglia "Adozione Sociale" ai sensi della Delibera G.M. n.3135 del 27.09.2007 per la presa d'atto del Protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e l'ASL NA1 Centro.
La composizione dell'E.T.I. prevede la presenza di vari professionisti: assistente sociale del Centro di Servizio Sociale Territoriale titolare del caso, l'operatore della struttura residenziale, l'operatore sanitario/ specialista in base alle problematiche emerse, lo psicologo o altre figure a seconda delle necessità del progetto di intervento.

Art. 11
FUNZIONI E COMPITI DEGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

In materia di affidamento a struttura di accoglienza residenziale è compito degli enti gestori delle strutture residenziali:

- Garantire funzioni di prima accoglienza e di primo ascolto del bambino/adolescente.
- Offrire una dimensione quotidiana caratterizzata da un clima relazionale positivo e stabile, ricco di stimoli e di opportunità sul piano affettivo, cognitivo, educativo, il più possibile simile ad un contesto familiare.
- Garantire il diritto ai legami familiari, in particolare tra fratelli, allo studio,al gioco, alle relazioni, i percorsi di autonomia di vita personale e lavorativa.
- Collaborare alla stesura dei PEI di concerto con il Centro di Servizio Sociale Territoriale del Servizio Attività Sociali ed Educative Municipale
- Inviare, entro 1 mese dall'inserimento, copia del PEI al Servizio Politiche per i Minori l' Infanzia e l' Adolescenza con aggiornamenti quadrimestrali nonché copia della relazione semestrale trasmessa all'Autorità Giudiziaria.
- Prevedere tempestivamente, non oltre una settimana dall'inserimento in struttura, una visita pediatrica per la rilevazione di eventuali situazioni di maltrattamento e di abuso.
- Comunicare tempestivamente al Centro di Servizio Sociale Territoriale competente e al Servizio Politiche per i Minori l' Infanzia e l' Adolescenza qualsiasi evento di rilievo che riguardi la condizione di vita dell'utente.
- Adeguarsi a quanto previsto dal regolamento di attuazione della L.11/07 di cui alla DPGR n. 16 del 23/11/2009, in materia di abilitazione, autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture.
- Comunicare al massimo entro 24 ore l'ingresso e la dimissione del minore, della gestante e del nucleo madre-bambino per il riconoscimento della retta giornaliera.
- Assicurare la formazione del personale secondo i programmi conformi a quelli previsti dal Regolamento Regionale n.16/2009.
- Redazione ed aggiornamento della Carta dei Servizi secondo lo schema indicato nella Delibera di Giunta Regionale n.1835 del 20 Novembre 2008.

L'inosservanza, da parte delle strutture di accoglienza, di quanto espressamente previsto nel presente articolo, comporta l' applicazione di una penalità che nei casi più gravi prevedrà il trasferimento immediato del minore in altra struttura di accoglienza più idonea, la revoca dell' autorizzazione al funzionamento e la denuncia all' Autorità Giudiziaria.
Nelle ipotesi in cui l'affidamento a strutture di accoglienza residenziale abbia finalità riparative e tutelari la struttura svolge attività di accompagnamento del minore presso gli Enti preposti ai percorsi di psico-diagnosi.

In caso di prognosi positiva la struttura di accoglienza partecipa al processo di riunificazione favorendo, all'interno di un progetto condiviso, la riassunzione di responsabilità da parte dei genitori.
In caso di prognosi negativa, la struttura di accoglienza sostiene, all'interno di un progetto condiviso, l'elaborazione del lutto da parte dl bambino ed il processo di avvicinamento ad una famiglia sostitutiva.
In ogni caso durante il percorso di valutazione, oltre le funzioni di cura ed educazione quotidiane, la struttura svolge un'essenziale funzione riparativa attraverso l'ascolto e l'accoglimento del bambino, l'accompagnamento nel percorso psicologico, l'osservazione quotidiana connessa all'intervento psicologico in atto, la protezione durante le visite con i genitori.

Art.12
TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE

Il Tavolo tecnico interistituzionale sarà composto dai referenti del Comune di Napoli, dei Servizi Centrali, dei Servizi Sociali Territoriali e dell'ASL NA1-Centro e dei Coordinamenti di Enti gestori di comunità formalmente costituiti da almeno un anno al fine di favorire il confronto e l'integrazione, le buone pratiche in tema di accoglienza residenziale. E' prevista l'attivazione di gruppi di lavoro tematici e di Commissioni di studio a cui potranno partecipare, a secondo delle tematiche, oltre ai Rappresentanti dei Coordinamenti, anche i Responsabili delle strutture di accoglienza residenziale

PARTE TERZA

Art. 13
IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.e.i.)

L'inserimento in strutture di accoglienza residenziale si attua sulla base di uno specifico Progetto Educativo Individualizzato, redatto dal Centro di Servizio Sociale Territoriale della Municipalità di concerto con la struttura di accoglienza residenziale.
L'utilizzo della scheda P.e.i. consente di realizzare un approfondito monitoraggio del percorso di ciascun minore e, nel contempo, di stimolare ulteriormente il lavoro di rete tra servizi. Il ricorso a tale strumento tecnico garantisce a tutti gli operatori opportunità di riflessione, di integrazione delle professionalità impegnate e di formulazione di nuove proposte socio-educative.

Il P.e.i. deve contenere almeno i seguenti elementi:

- dati di conoscenza sulla storia e la personalità dell'utente;
- dati di conoscenza sulla famiglia: (storia familiare, natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
- finalità specifiche perseguite con l'intervento relativamente ai problemi individuali del minore e della sua famiglia, declinando risultati attesi di medio e lungo periodo ;
- interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
- modalità di rapporti previsti tra la famiglia, il minore e la struttura di accoglienza;
- durata dell'intervento;
- scadenze periodiche di verifica in cui descrivere i processi attivati, i risultati ottenuti, le criticità emerse, i nuovi obiettivi .

Tali notizie sono riportate, a cura del Centro di Servizio Sociale Territoriale della Municipalità d'intesa con gli operatori della struttura di accoglienza, su apposita scheda, denominata **"Progetto Educativo Individualizzato" (P.e.i.)** che si allega al presente atto, quale parte integrante e

sostanziale. Il P.e.i. deve essere trasmesso al Servizio Politiche per i Minori l'Infanzia e l'Adolescenza – Ufficio Accoglienza Residenziale - nel rispetto della seguente tempistica: entro il 1°mese dall'inserimento in struttura, con aggiornamenti quadrimestrali descrittivi del Piano di Trattamento previsto.

Nelle ipotesi in cui l'affidamento a strutture di accoglienza residenziale abbia finalità riparative e tutelari il progetto deve prevedere esplicitamente gli aspetti di valutazione della recuperablità dei genitori, valutazione psico-sociale e sanitaria delle condizioni del bambino, misure di tutela relative alle visite ed ai contatti con i familiari al fine di contemperare la salvaguardia dei legami con la protezione.

Art. 14
COMPITI DELLA FAMIGLIA O DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE O DEL TUTORE

La famiglia di origine, l' esercente la potestà genitoriale o il tutore è tenuto a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli operatori della struttura di accoglienza residenziale, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori della struttura di accoglienza residenziale, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche, alle spese relative al minore sostenute dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente;
- condividere e partecipare al Progetto Educativo;
- nelle ipotesi in cui l'affidamento a strutture di accoglienza residenziale abbia finalità riparative e tutelari i genitori devono partecipare attivamente al percorso di valutazione della recuperablità della funzione genitoriale.

Art. 14
I PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE DIMISSIONI E DI REINSERIMENTO SOCIALE

L'affidamento alle strutture di accoglienza residenziale si conclude quando il Centro di Servizio Sociale Territoriale, constatato il perseguimento degli obiettivi prefissati ed osservate le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile, ne comunica la conclusione all'Autorità Giudiziaria competente e al Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l'Adolescenza che ne curerà la cessazione formale prendendone atto.

Art. 15
LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L' affidamento a struttura di accoglienza residenziale rientra tra i ***servizi indispensabili*** del Comune ai sensi del **Regolamento di contabilità** approvato con Delibera di G. C. del 1712 del 20/03/2006.
Il pagamento della prestazione alla struttura di accoglienza residenziale avviene tramite una retta giornaliera.
Le tariffe sono applicate con Delibera di G. Regionale n.1351 del 20/07/2007.
Tale retta comprende :

- servizi e prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni primari;
- interventi educativi e progettualità integrate che favoriscano la fase evolutiva del minore ospite con particolare attenzione al coinvolgimento della famiglia di origine dove possibile;
- istruzione scolastica e/professionale presso scuola pubbliche o legalmente riconosciute garantendo la necessaria assistenza para ed extra scolastica (nido, scuola materna, vacanze);
- alimentazione adeguata alle esigenze dei minori per qualità e quantità, nel rispetto di particolari esigenze alimentari dettate sia da bisogni sanitari che da appartenenze a culture specifiche;
- vestiario adeguato e dignitoso agli ospiti;
- interventi opportuni e contingenti in caso di malattia garantendo, laddove prescritto, la somministrazione dei farmaci conformemente alle prescrizioni e sotto il controllo medico;
- percorsi per l' autonomia (informatica,lingua straniera, patentino, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, borse lavoro, bilancio di competenze ecc.);
- organizzazione delle vacanze per quei minori per i quali non è prevedibile un rientro in famiglia di origine;
- possibilità per gli operatori di lavorare secondo modalità e logiche improntate all'interdisciplinarietà garantendo adeguato sostegno e supervisione nello svolgimento delle funzioni richieste.

Il Comune, a titolo di mantenimento posto, si impegna al pagamento dell' % dell'importo della retta base, nei seguenti casi:
- per le assenze temporanee arbitrarie che dovessero verificarsi e che devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, per un massimo di due giorni. Nel caso di mancato rientro del minore, lo stesso è considerato dimesso dalla data della denuncia di allontanamento;
- per le degenze ospedaliere, opportunamente documentate dall'Ente gestore, per tutto il periodo di ricovero;
- per eventuali assenze programmate e concordate con il Servizio Sociale (es: festività varie, rientri in famiglia, collocamento etero familiare) il Comune corrisponde l' % della retta base dal primo giorno successivo al fine settimana – durante il quale il minore risulta presente - fino al decimo giorno; per periodi di assenza superiori a dieci giorni, il Comune riconosce il % della retta praticata. *(Valore percentuale da definire)*

Per prestazioni eccezionali imprevedibili, specifiche e specialistiche la struttura di accoglienza residenziale deve presentare richiesta al Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l' Adolescenza per la necessaria autorizzazione alla spesa.
Sarà garantita dalla struttura di accoglienza residenziale la formazione permanente e la supervisione dei casi e del personale operante.

Art. 16

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

L'autorizzazione è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi, pubblici e privati, di esercitare le proprie attività. Le strutture di accoglienza residenziale allocate nella città di Napoli per minori in difficoltà sono autorizzate al funzionamento dell' Ente Locale competente per territorio e sono controllate e vigilate da una specifica commissione comunale la cui regolamentazione è espressamente prevista dal Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, di cui alla DPGR n. 16 del 23/11/2009 della Regione Campania e successivi aggiornamenti .

I soggetti gestori di strutture di accoglienza sono tenuti a uniformarsi a quanto previsto dal regolamento di attuazione della L.11/07 di cui alla DPGR n. 16 del 23/11/2009, che istituisce l'Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, e disciplina l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture e servizi nonché alla Disposizione del Direttore Generale n.21 del 7/10/2011 che ha approvato lo schema di avviso pubblico e la modulistica in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali, di cui al suddetto Regolamento Regionale n.16/09.

Le istanze di autorizzazione al funzionamento sono sottoposte alla Commissione Permanente istituita con determinazione organizzativa del Direttore Generale n.1 del 10/07/2007. La Commissione ha il compito di procedere all' esame contestuale delle richieste finalizzate all'attività di verifica e sussistenza dei presupposti, prescrizioni e condizioni previste dalla normativa regionale per il funzionamento dei servizi residenziali e semi-residenziali per anziani, persone diversamente abili e minori.